

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/174 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2023****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le norme relative all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione e all'imposizione di condizioni speciali di ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato II di tale regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica.
- (2) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione debbano essere riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell'Unione, quali i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002 e i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici comunicati dagli Stati membri alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).

- (3) Recenti notifiche pervenute tramite il RASFF indicano il sussistere di un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Inoltre i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su alimenti e mangimi di origine non animale nel primo semestre del 2022 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell'Unione.
- (4) Dall'ottobre 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dall'Argentina sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (5) Dal gennaio 2019 le noci del Brasile con guscio e i miscugli di noci del Brasile o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio provenienti dal Brasile sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa alle noci del Brasile provenienti dal Brasile figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, mantenendo il livello di frequenza dei controlli di identità e fisici al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (6) Dal gennaio 2017 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione delle arachidi e dei prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia. In particolare, tutte le partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa alle arachidi e ai prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (7) Dall'ottobre 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Brasile sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è quindi opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (8) Inoltre, per quanto riguarda le partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Brasile, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.

(*) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

- (9) Per quanto riguarda le partite di olio di palma proveniente dalla Costa d'Avorio, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da coloranti Sudan. È pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dalla Costa d'Avorio. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (10) Per quanto riguarda le partite di granadilla e frutto della passione (*Passiflora ligularis* e *Passiflora edulis*) provenienti dalla Colombia, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all'ingresso di questi prodotti provenienti dalla Colombia. Detti prodotti dovrebbero quindi essere inseriti nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (11) Dal gennaio 2022 i meloni Galia (*C. melo var. reticulatus*) provenienti dall'Honduras sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da *Salmonella Braenderup*. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Inoltre l'autorità competente dell'Honduras ha presentato un piano d'azione soddisfacente inteso a garantire che i meloni Galia (*C. melo var. reticulatus*) esportati nell'Unione siano conformi alle prescrizioni dell'Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (12) Per quanto riguarda le partite di basilico (*Ocimum basilicum*) e menta (*Mentha*) provenienti da Israele ^(*), i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all'ingresso di questi prodotti provenienti da Israele. Detti prodotti dovrebbero quindi essere inseriti nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (13) Dal gennaio 2019 le foglie di betel (*Piper betle* L.) provenienti dall'India sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da *Salmonella*. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. La voce relativa alle foglie di betel (*Piper betle* L.) provenienti dall'India figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire che dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questo prodotto introdotto nell'Unione sia conforme alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da *Salmonella*.
- (14) Dal maggio 2020 le foglie di curry (*Bergera/Murrava koenigii*) provenienti dall'India sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione delle foglie di curry (*Bergera/Murrava koenigii*) provenienti dall'India. In particolare, tutte le partite di foglie di curry (*Bergera/Murrava koenigii*) provenienti dall'India dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa alle foglie di curry (*Bergera/Murrava koenigii*) provenienti dall'India figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.

(*) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d'Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

- (15) Dal dicembre 2021 i frutti della moringa (*Moringa oleifera*) provenienti dall'India sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano la presenza di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Il rischio derivante dalla contaminazione di questo prodotto riguarda anche i frutti della moringa congelati. Al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione da residui di antiparassitari dei frutti della moringa (*Moringa oleifera*) provenienti dall'India, è pertanto opportuno aggiungere un pertinente codice NC nella colonna «Codice NC» della tabella di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 per la voce relativa ai frutti della moringa (*Moringa oleifera*) provenienti dall'India.
- (16) Per quanto riguarda le partite di peperoni del genere *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Kenya e dal Ruanda, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dal Kenya e dal Ruanda. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (17) Dal gennaio 2022 gli integratori alimentari contenenti prodotti botanici provenienti dalla Corea del Sud sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa agli integratori alimentari contenenti prodotti botanici provenienti dalla Corea del Sud figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (18) Dal gennaio 2022 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Malaysia sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri nel primo semestre del 2022 indicano che questi prodotti non sono stati importati nell'Unione. Di conseguenza, non è stato possibile raccogliere e valutare i risultati di controlli ufficiali effettuati su questi prodotti dagli Stati membri per un intero semestre. Le voci relative alle carrube, ai semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e alle mucillagini e agli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Malaysia figuranti nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbero pertanto essere sopresse e trasferite nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli per garantire che dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questi prodotti introdotti nell'Unione siano conformi alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da ossido di etilene.
- (19) Dal gennaio 2019 i semi di cocomero (*Egusi*, *Citrullus* spp.) e i prodotti derivati provenienti dalla Nigeria sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. La voce relativa ai semi di cocomero (*Egusi*, *Citrullus* spp.) e ai prodotti derivati provenienti dalla Nigeria figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli per garantire che dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questi prodotti introdotti nell'Unione siano conformi alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine.

- (20) Dall'ottobre 2014 il sedano da taglio (*Apium graveolens*) e i fagioli asparago (*Vigna unguiculata* ssp. *sesquipedalis*, *Vigna unguiculata* ssp. *unguiculata*) provenienti dalla Cambogia sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. È quindi opportuno sopprimere le relative voci nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (21) Dal luglio 2018 le rape (*Brassica rapa* ssp. *rapa*) provenienti dal Libano sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da rodamina B. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione delle rape (*Brassica rapa* ssp. *rapa*) provenienti dal Libano. In particolare, tutte le partite di rape (*Brassica rapa* ssp. *rapa*) provenienti dal Libano dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa alle rape (*Brassica rapa* ssp. *rapa*) provenienti dal Libano figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (22) Per quanto riguarda le partite di gotu kola (*Centella asiatica*) e mukunuwenna (*Alternanthera sessilis*) provenienti dallo Sri Lanka, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.
- (23) Diversi codici NC o suddivisioni TARIC sono stati modificati nel sistema TARIC. Al fine di consentire un'identificazione più precisa dei prodotti soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali, è opportuno correggere nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la suddivisione TARIC per il codice NC ex 1211 90 86 nella voce relativa al gotu kola (*Centella asiatica*) proveniente dallo Sri Lanka.
- (24) Dal gennaio 2022 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dal Marocco sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (25) Dall'aprile 2016 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Madagascar sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. È quindi opportuno sopprimere la relativa voce nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (26) Per quanto riguarda le partite di fagioli dall'occhio (*Vigna unguiculata*) provenienti dal Madagascar, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dal Madagascar. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (27) Dal gennaio 2022 la salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro provenienti dal Messico sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

- (28) Dal luglio 2017 i semi di sesamo provenienti dalla Nigeria sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da *Salmonella*. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione di semi di sesamo provenienti dalla Nigeria. In particolare, tutte le partite di semi di sesamo provenienti dalla Nigeria dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa ai semi di sesamo provenienti dalla Nigeria figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (29) Per quanto riguarda le partite di riso proveniente dal Pakistan, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatoossine e ocratossina A. È pertanto opportuno aumentare al 10 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.
- (30) Dall'aprile 2016 i semi di cocomero (*Egusi, Citrullus spp.*) e i prodotti derivati provenienti dalla Sierra Leone sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatoossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. È quindi opportuno sopprimere la relativa voce nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (31) Dal luglio 2018 le rape (*Brassica rapa ssp. rapa*) provenienti dalla Siria sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da rodaminina B. I dati di Eurostat evidenziano bassi volumi di scambi del suddetto prodotto importato nell'Unione e i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (32) Per quanto riguarda le partite di limoni (*Citrus limon, Citrus limonum*) e pompelmi provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.
- (33) Per quanto riguarda le partite di semi di cumino e origano secco provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da alcaloidi pirrolizidinici. È pertanto opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.
- (34) Per quanto riguarda le partite di semi di sesamo provenienti dalla Turchia, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da *Salmonella*. È pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dalla Turchia. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.

- (35) Dal gennaio 2013 i gombi (okra) provenienti dal Vietnam sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione di gombi (okra) provenienti dal Vietnam. In particolare, tutte le partite di gombi (okra) provenienti dal Vietnam dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa ai gombi (okra) provenienti dal Vietnam figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (36) Dal gennaio 2013 le foglie di coriandolo, il basilico, la menta e il prezzemolo provenienti dal Vietnam sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. È quindi opportuno sopprimere la relativa voce nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (37) Dal gennaio 2010 i fagioli asparago (*Vigna unguiculata* ssp. *sesquipedalis*, *Vigna unguiculata* ssp. *unguiculata*) provenienti dalla Repubblica dominicana sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione non è pertanto più giustificato per questo prodotto. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce corrispondente figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe essere modificata e la frequenza dei controlli di identità e fisici dovrebbe essere ridotta al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (38) Dal gennaio 2019 i peperoni del genere *Capsicum* (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione non è pertanto più giustificato per questo prodotto. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce corrispondente figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe essere modificata e la frequenza dei controlli di identità e fisici dovrebbe essere ridotta al 10 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (39) Svariate spezie essiccate (pepe del genere *Piper*, vaniglia, cannella, garofani, noci moscate, macis, amomi e cardamomi, semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi, bacche di ginepro, zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie) provenienti dall'India sono elencate nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 in un'unica voce. Al fine di consentire una migliore valutazione dei dati risultanti dai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e di stabilire misure più mirate per le spezie essiccate provenienti dall'India che possono causare problemi di salute pubblica, è necessario dividere la voce in base ai prodotti e ai codici NC. Le partite di tutte le suddette spezie essiccate che entrano nell'Unione dovrebbero essere controllate con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 %.
- (40) Per quanto riguarda le partite di carbonato di calcio proveniente dall'India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da ossido di etilene. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.

- (41) Per quanto riguarda le partite di fichi secchi e prodotti derivati dai fichi secchi provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatoxine. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.
- (42) Per quanto riguarda le partite di estratto di vaniglia proveniente dagli Stati Uniti, i dati delle notifiche RASFF evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana che richiedono condizioni speciali di importazione, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. Le partite di questo prodotto dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di ossido di etilene. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. Una voce relativa all'estratto di vaniglia proveniente dagli Stati Uniti dovrebbe quindi essere inserita nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (43) Al fine di chiarire che anche le materie prime per la produzione di integratori alimentari sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, è opportuno aggiungere un'apposita nota nell'allegato I e nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (44) Al fine di garantire un livello accettabile di rilevazione dei residui di coloranti Sudan nell'olio di palma e di rodaminina B nelle rape (*Brassica rapa* ssp. *Rapa*) affinché sia consentito l'ingresso di tali prodotti nell'Unione, è opportuno aggiungere alle note di cui all'allegato I e all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 una formulazione adeguata.
- (45) L'attuale modello di certificato ufficiale di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 non contempla tutti i rischi menzionati nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione. Al fine di garantire un adeguato controllo dei rischi per la salute pubblica, è pertanto opportuno modificare il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 per prevedere la possibilità di certificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in relazione a tutti i rischi menzionati nell'allegato II di tale regolamento di esecuzione.
- (46) Al fine di garantire la certezza del diritto per l'ingresso nell'Unione di partite che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento erano già state spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, è opportuno prevedere un periodo transitorio per le partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia, di foglie di curry (*Bergera/Murrava koenigii*) provenienti dall'India, di rape (*Brassica rapa* ssp. *rapa*) provenienti dal Libano, di semi di sesamo provenienti dalla Nigeria, di estratto di vaniglia proveniente dagli Stati Uniti e di gombi (okra) provenienti dal Vietnam che non sono accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né da un certificato ufficiale. La protezione della salute pubblica è comunque garantita in relazione alle partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia, di foglie di curry (*Bergera/Murrava koenigii*) provenienti dall'India, di rape (*Brassica rapa* ssp. *rapa*) provenienti dal Libano, di semi di sesamo provenienti dalla Nigeria e di gombi (okra) provenienti dal Vietnam, poiché questi prodotti sono soggetti a controlli di identità e fisici con una frequenza pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione, e in relazione all'estratto di vaniglia proveniente dagli Stati Uniti, il quale è soggetto a controlli di identità e fisici con una frequenza pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (47) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 con il testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
- (48) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Periodo transitorio

Le partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia, di foglie di curry (*Bergera/Murrava koenigii*) provenienti dall'India, di rape (*Brassica rapa ssp. rapa*) provenienti dal Libano, di semi di sesamo provenienti dalla Nigeria, di estratto di vaniglia proveniente dagli Stati Uniti e di gombi (okra) provenienti dal Vietnam, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/174 della Commissione (*), possono entrare nell'Unione fino al 16 ottobre 2023, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/174 della Commissione, del 26 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 25 del 27.1.2023, pag. 36).»;

2) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento;

3) nella parte II del modello di certificato ufficiale di cui all'allegato IV, è aggiunto il punto II.2.5 seguente:

«⁽³⁾ e/o

[II.2.5. **Certificazione per** (indicare il prodotto) **elencato nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, anche per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da.....** (indicare un rischio diverso dai rischi di cui ai punti da II.2.1 a II.2.4)

— dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità alla direttiva 2002/63/CE il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il (data) nel (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

— I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla legislazione dell'Unione.]».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e ai punti di controllo

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)		
1	Azerbaijan (AZ)	— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) con guscio	0802 21 00			Aflatossine	20	
		— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) sgu- sciate	0802 22 00					
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noc- ciole	ex 0813 50 39;	70				
			ex 0813 50 91;	70				
			ex 0813 50 99	70				
		— Pasta di nocciole	ex 2007 10 10;	70				
			ex 2007 10 99;	40				
			ex 2007 99 39;	05; 06				
			ex 2007 99 50;	33				
			ex 2007 99 97	23				
			— Nocciole, altrimenti prepara- te o conservate, compresi i miscugli	ex 2008 19 12;	30			
				ex 2008 19 19;	30			
				ex 2008 19 92;	30			
				ex 2008 19 95;	20			
				ex 2008 19 99;	30			
		ex 2008 97 12;		15				
		ex 2008 97 14;		15				
		ex 2008 97 16;		15				
		ex 2008 97 18;		15				
		ex 2008 97 32;		15				
		ex 2008 97 34;		15				
		ex 2008 97 36;		15				
		ex 2008 97 38;		15				
ex 2008 97 51;	15							
ex 2008 97 59;	15							
ex 2008 97 72;	15							
ex 2008 97 74;	15							
ex 2008 97 76;	15							
ex 2008 97 78;	15							

			ex 2008 97 92;	15		
			ex 2008 97 93;	15		
			ex 2008 97 94;	15		
			ex 2008 97 96;	15		
			ex 2008 97 97;	15		
			ex 2008 97 98;	15		
		— Farine, semolini e polveri di nocciole	ex 1106 30 90	40		
		— Olio di nocciole	ex 1515 90 99	20		
		(Alimenti)				
		— Noci del Brasile con guscio	0801 21 00;			
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio	ex 0813 50 31;	20	Aflatossine	50
			ex 0813 50 39;	20		
			ex 0813 50 91;	20		
		(Alimenti)	ex 0813 50 99	20		
2	Brasile (BR)	— Arachidi con guscio	1202 41 00			
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate	2008 11 91;			
			2008 11 96;			
			2008 11 98			
		— Pannelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estra- zione dell'olio di arachide	2305 00 00		Residui di antiparassi- tari ^(?)	30
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80		
		(Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 99	50		
			ex 2007 99 39	07; 08		
3	Costa d'Avorio (CI)	Olio di palma (Alimenti)	1511 10 90		Coloranti Sudan ⁽¹⁶⁾	20
			1511 90 11			
			ex 1511 90 19	90		
			1511 90 99			

4	Cina (CN)	— Arachidi con guscio	1202 41 00			
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98			
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00		Aflatossine	10
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80		
	(Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 99	50			
		ex 2007 99 39	07; 08			
		Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	ex 0904 22 00	11	<i>Salmonella</i> ⁽⁴⁾	10
		(Alimenti — tritati o polverizzati)				
		Tè, anche aromatizzato	0902		Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁵⁾	20
		(Alimenti)				
5	Colombia (CO)	Granadilla e frutto della passione (<i>Passiflora ligularis</i> e <i>Passiflora edulis</i>)	ex 0810 90 20	30	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	10
		(Alimenti)				
6	Egitto (EG)	— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	0709 60 10 0710 80 51			
		— Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	20
		(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)				
		Arance	0805 10		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
		(Alimenti — freschi o essiccati)				

7	Georgia (GE)	— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) con guscio	0802 21 00			
		— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) sgusciate	0802 22 00			
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole	ex 0813 50 39; ex 0813 50 91; ex 0813 50 99	70 70 70		
		— Pasta di nocciole	ex 2007 10 10;	70		
			ex 2007 10 99;	40		
			ex 2007 99 39;	05; 06		
			ex 2007 99 50;	33		
			ex 2007 99 97	23		
			— Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	ex 2008 19 12;	30	
		ex 2008 19 19;		30		
		ex 2008 19 92;		30		
		ex 2008 19 95;		20		
		ex 2008 19 99;		30		
		ex 2008 97 12;		15		
		ex 2008 97 14;		15		
		ex 2008 97 16;		15		
		ex 2008 97 18;		15	Aflatossine	30
		ex 2008 97 32;		15		
		ex 2008 97 34;		15		
		ex 2008 97 36;		15		
		ex 2008 97 38;		15		
		ex 2008 97 51;		15		
		ex 2008 97 59;		15		
		ex 2008 97 72;		15		
		ex 2008 97 74;		15		
		ex 2008 97 76;		15		
		ex 2008 97 78;		15		
		ex 2008 97 92;		15		
		ex 2008 97 93;	15			
		ex 2008 97 94;	15			
ex 2008 97 96;	15					
ex 2008 97 97;	15					
ex 2008 97 98;	15					
— Farine, semolini e polveri di nocciole	ex 1106 30 90	40				
— Olio di nocciole	ex 1515 90 99	20				
	(Alimenti)					

8	Israele (IL) ⁽¹⁸⁾	Basilico (<i>Ocimum basilicum</i>) (Alimenti)	ex 12 11 90 86	20	Residui di antiparassitari ⁽²⁾	10
		Menta (<i>Mentha</i>) (Alimenti)	ex 12 11 90 86	30	Residui di antiparassitari ⁽²⁾	10
9	India (IN)	Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) (Alimenti)	ex 1404 90 00 ⁽¹⁰⁾	10	<i>Salmonella</i> ⁽⁶⁾	30
		Gombi (Okra) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	20 30	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹⁵⁾	20
		Frutti della moringa (<i>Moringa oleifera</i>) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 99 90 ex 0710 80 95	10 75	Residui di antiparassitari ⁽²⁾	10
		Riso (Alimenti)	1006		Aflatossine e ocratossina A	5
					Residui di antiparassitari ⁽²⁾	5
		Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Residui di antiparassitari ⁽²⁾	20
		Guaiava (<i>Psidium guajava</i>) (Alimenti)	ex 0804 50 00	30	Residui di antiparassitari ⁽²⁾	20
Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti — spezie essiccate)	0908 11 00; 0908 12 00		Aflatossine	30		
10	Kenya (KE)	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) (Alimenti — freschi o refrigerati)	0708 20		Residui di antiparassitari ⁽²⁾	10
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽²⁾	20

11	Corea del Sud (KR)	Integratori alimentari contenenti prodotti botanici ⁽¹⁷⁾ (Alimenti)	ex 1302 ex 2106		Residui di antiparassitari ⁽¹⁵⁾	30
12	Sri Lanka (LK)	Gotu kola (<i>Centella asiatica</i>) (Alimenti)	ex 1211 90 86	60	Residui di antiparassitari ⁽²⁾	30
		Mukunuwenna (<i>Alternanthera sessilis</i>) (Alimenti)	ex 0709 99 90	35	Residui di antiparassitari ⁽²⁾	30
13	Madagascar (MG)	Fagioli dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i>) (Alimenti)	0713 35 00		Residui di antiparassitari ⁽²⁾	10
14	Malaysia (MY)	Frutta del jack (<i>Artocarpus heterophyllus</i>) (Alimenti — freschi)	ex 0810 90 20	20	Residui di antiparassitari ⁽²⁾	50
		— Carrube	1212 92 00		Residui di antiparassitari ⁽¹⁵⁾	30
		— Semi di carrube, non sgucciati, né frantumati, né macinati	1212 99 41			
— Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi)	1302 32 10					
15	Nigeria (GN)	Semi di cocomero (Egusi, <i>Citrullus</i> spp.) e prodotti derivati (Alimenti)	ex 1207 70 00; ex 1208 90 00; ex 2008 99 99	10 10 50	Aflatossine	30
16	Pakistan (PK)	Miscele di spezie (Alimenti)	0910 91 10; 0910 91 90		Aflatossine	50
		Riso (Alimenti)	1006		Aflatossine e ocratossina A	10
					Residui di antiparassitari ⁽²⁾	5
17	Ruanda (RW)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽²⁾	20

18	Senegal (SN)	— Arachidi con guscio	1202 41 00			
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98			
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00		Aflatossine	50
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80		
	(Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 99	50			
		ex 2007 99 39	07; 08			
19	Thailandia (TH)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁸⁾	30
20	Turchia (TR)	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) (Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)	0805 50 10		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	30
		Pompelmi (Alimenti)	0805 40 00		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	30
		Melegrane (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0810 90 75	30	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁹⁾	20
		— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	0709 60 10 0710 80 51		Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾	20
		— Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20		
Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ (Alimenti)	ex 1212 99 95	20	Cianuro	50		

		— Semi di cumino	0909 31 00			
		— Semi di cumino tritati o polverizzati (Alimenti)	0909 32 00		Alcaloidi pirrolizidinici	20
		Origano secco (Alimenti)	ex 1211 90 86	40	Alcaloidi pirrolizidinici	20
		Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90			
			ex 2008 19 19	40	Salmonella ⁽²⁾	20
			ex 2008 19 99	40		
21	Uganda (UG)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ Residui di antiparassitari ⁽¹⁵⁾	50 10
22	Stati Uniti (US)	— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate — Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide — Farine e polveri di arachidi — Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98 2305 00 00 ex 1208 90 00 ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	 20 80 50 07; 08	Aflatossine	20
23	Uzbekistan (UZ)	Albicocche secche Albicocche, altrimenti preparate o conservate (Alimenti)	0813 10 00 2008 50		Solfiti ⁽¹³⁾	50
24	Vietnam (VN)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽¹⁴⁾	50

-
- (¹) Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con "ex".
- (²) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a).
- (³) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).
- (⁴) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera b).
- (⁵) Residui di tolfenpyrad.
- (⁶) Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.
- (⁷) Residui di diafentiuron.
- (⁸) Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato), protiofos e triforina.
- (⁹) Residui di procloraz.
- (¹⁰) Residui di diafentiuron, formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato) e metiltiofanato.
- (¹¹) "Prodotti non trasformati" quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
- (¹²) "Immissione sul mercato" e "consumatore finale", quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
- (¹³) Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.
- (¹⁴) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.
- (¹⁵) Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il livello massimo di residui (LMR) applicabile è di 0,1 mg/kg (limite di quantificazione, LOQ). Divieto dell'uso dell'ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
- (¹⁶) Ai fini del presente allegato i "coloranti Sudan" comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, sono inferiori a 0,5 mg/kg.
- (¹⁷) Sia i prodotti finiti che le materie prime contenenti prodotti botanici destinate alla produzione di integratori alimentari dichiarati nell'ambito dei codici NC di cui alla colonna "Codice NC".
- (¹⁸) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d'Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
-

ALLEGATO II

Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan e da rodamina B

1. Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
1	Bangladesh (BD)	Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (<i>Piper betle</i>) (Alimenti)	ex 1404 90 00 ⁽⁹⁾	10	<i>Salmonella</i> ⁽⁶⁾	50
2	Bolivia (BO)	— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate — Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide — Farine e polveri di arachidi — Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98 2305 00 00	20 80 50 07; 08	Aflatossine	50
3	Brasile (BR)	Pepe nero (<i>Piper nigrum</i>) (Alimenti — non tritati né polverizzati)	ex 0904 11 00	10	<i>Salmonella</i> ⁽²⁾	50
4	Cina (CN)	Gomma di xantano (Alimenti e mangimi)	ex 3913 90 00	40	Residui di antiparassitari ⁽¹⁰⁾	20

5	Repubblica dominicana (DO)	Melanzane (<i>Solanum melongena</i>) (Alimenti — freschi o refrigerati)	0709 30 00		Residui di antiparassiti- tari ⁽⁴⁾	50
		— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	0709 60 10 0710 80 51		Residui di antiparassiti- tari ⁽⁴⁾ ⁽¹²⁾	50
		— Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20		
		Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0708 20 00 ex 0710 22 00	10 10	Residui di antiparassiti- tari ⁽⁴⁾ ⁽¹²⁾	30
6	Egitto (EG)	— Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	20
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98; ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99	40 50 40 40 50		
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estra- zione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		
		(Alimenti e mangimi)				

7	Etiopia (ET)	— Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati	0904		Aflatossine	50
		— Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie <i>(Alimenti — spezie essiccate)</i>	0910			
		Semi di sesamo <i>(Alimenti)</i>	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	Salmonella ⁽⁶⁾	50
8	Ghana (GH)	— Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	50
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91;			
			2008 11 96;			
			2008 11 98;			
			ex 2008 19 12;	40		
			ex 2008 19 19;	50		
			ex 2008 19 92;	40		
		ex 2008 19 95;	40			
ex 2008 19 99	50					
— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00					
— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20				
— Pasta di arachidi <i>(Alimenti e mangimi)</i>	ex 2007 10 10	80				
	ex 2007 10 99	50				
	ex 2007 99 39	07; 08				
Olio di palma <i>(Alimenti)</i>	1511 10 90 1511 90 11 ex 1511 90 19 1511 90 99	90	Coloranti Sudan ⁽¹¹⁾	50		

9	Gambia (GM)	— Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	50
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98; ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99	40 50 40 40 50		
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80		
		(Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 99	50		
			ex 2007 99 39	07; 08		
		10	Indonesia (ID)	Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti — spezie essiccate)		
11	India (IN)	Foglie di curry (<i>Bergera/Murraya koenigii</i>) (Alimenti — freschi, refrigerati, congelati o essiccati)	ex 1211 90 86	10	Residui di antiparassitari ⁽⁴⁾ ⁽¹³⁾	50
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)	0904 21 10 ex 0904 22 00 ex 0904 21 90 ex 2005 99 10 ex 2005 99 80	11; 19 20 10; 90 94	Aflatossine	10

— Arachidi con guscio	1202 41 00			
— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
— Burro di arachidi	2008 11 10			
— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98; ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99	40 50 40 40 50	Aflatossine	50
— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80		
(Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 99	50		
	ex 2007 99 39	07; 08		
Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	20
Semi di sesamo (Alimenti e mangimi)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	Salmonella ⁽⁶⁾ Residui di antiparassitari ⁽¹⁰⁾	20 50
— Carrube	1212 92 00			
— Semi di carrube, non sgu-sciati, né frantumati, né macinati	1212 99 41			
— Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi)	1302 32 10		Residui di antiparassitari ⁽¹⁰⁾	20

	Gomma di guar <i>(Alimenti e mangimi)</i>	ex 1302 32 90		Residui di antiparassitari ⁽¹⁰⁾	20
				Pentaclorofenolo e diossine ⁽³⁾	5
	Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar <i>(Alimenti)</i>	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96		Residui di antiparassitari ⁽¹⁰⁾	20
	Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati <i>(Alimenti — spezie essiccate)</i>	0904		Residui di antiparassitari ⁽¹⁰⁾	20
	Vaniglia <i>(Alimenti — spezie essiccate)</i>	0905		Residui di antiparassitari ⁽¹⁰⁾	20
	Cannella e fiori di cinnamomo <i>(Alimenti — spezie essiccate)</i>	0906		Residui di antiparassitari ⁽¹⁰⁾	20
	Garofani (antofilli, chiodi e steli) <i>(Alimenti — spezie essiccate)</i>	0907		Residui di antiparassitari ⁽¹⁰⁾	20
	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi <i>(Alimenti — spezie essiccate)</i>	0908		Residui di antiparassitari ⁽¹⁰⁾	20
	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro <i>(Alimenti — spezie essiccate)</i>	0909		Residui di antiparassitari ⁽¹⁰⁾	20
	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie <i>(Alimenti — spezie essiccate)</i>	0910		Residui di antiparassitari ⁽¹⁰⁾	20

		Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata <i>(Alimenti)</i>	2103		Residui di antiparassitari ⁽¹⁰⁾	20
		Carbonato di calcio <i>(Alimenti e mangimi)</i>	ex 2106 90 92/98 ex 2530 90 00 ex 2836 50 00		Residui di antiparassitari ⁽¹⁰⁾	30
		Integratori alimentari contenenti prodotti botanici ⁽¹⁴⁾ <i>(Alimenti)</i>	ex 1302 ex 2106		Residui di antiparassitari ⁽¹⁰⁾	20
12	Iran (IR)	— Pistacchi con guscio — Pistacchi sgusciati — Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi — Pasta di pistacchi — Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli	0802 51 00 0802 52 00 ex 0813 50 39; ex 0813 50 91; ex 0813 50 99 ex 2007 10 10; ex 2007 10 99; ex 2007 99 39; ex 2007 99 50; ex 2007 99 97 ex 2008 19 13; ex 2008 19 93; ex 2008 97 12; ex 2008 97 14; ex 2008 97 16; ex 2008 97 18; ex 2008 97 32; ex 2008 97 34; ex 2008 97 36; ex 2008 97 38; ex 2008 97 51; ex 2008 97 59; ex 2008 97 72; ex 2008 97 74; ex 2008 97 76;	60 60 60 60 30 03; 04 32 22 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Aflatossine	50

		— Farine, semolini e polveri di pistacchi (Alimenti)	ex 2008 97 78; ex 2008 97 92; ex 2008 97 93; ex 2008 97 94; ex 2008 97 96; ex 2008 97 97; ex 2008 97 98 ex 1106 30 90	19 19 19 19 19 19 19 50		
13	Corea del Sud (KR)	Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse (Alimenti)	ex 1902 30 10	30	Residui di antiparassitari ⁽¹⁰⁾	20
14	Libano (LB)	Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti — preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)	ex 2001 90 97	11; 19	Rodammina B ⁽¹⁵⁾	50
		Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell'acido citrico, non congelati)	ex 2005 99 80	93	Rodammina B ⁽¹⁵⁾	50
15	Sri Lanka (LK)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)	0904 21 10 ex 0904 21 90 ex 0904 22 00 ex 2005 99 10 ex 2005 99 80	20 11; 19 10; 90 94	Aflatossine	50
16	Malaysia (MY)	Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube (Alimenti)	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96		Residui di antiparassitari ⁽¹⁰⁾	20
17	Nigeria (GN)	Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	<i>Salmonella</i> ⁽⁶⁾	50
18	Pakistan (PK)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽⁴⁾	20

19	Sudan (SD)	— Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	50		
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00					
		— Burro di arachidi	2008 11 10					
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98; ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99	40 50 40 40 50				
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00					
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20				
		— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80				
		(Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	50 07; 08				
		Semi di sesamo	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40			Salmonella ⁽⁶⁾	50
		20	Turchia (TR)	— Fichi secchi			0804 20 90	
— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi	ex 0813 50 99			50				
— Pasta di fichi secchi	ex 2007 10 10; ex 2007 10 99; ex 2007 99 39; ex 2007 99 50; ex 2007 99 97			50 20 01; 02 31 21				
— Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 97 12; ex 2008 97 14; ex 2008 97 16; ex 2008 97 18;			11 11 11 11				

		ex 2008 97 32;	11		
		ex 2008 97 34;	11		
		ex 2008 97 36;	11		
		ex 2008 97 38;	11		
		ex 2008 97 51;	11		
		ex 2008 97 59;	11		
		ex 2008 97 72;	11		
		ex 2008 97 74;	11		
		ex 2008 97 76;	11		
		ex 2008 97 78;	11		
		ex 2008 97 92;	11		
		ex 2008 97 93;	11		
		ex 2008 97 94;	11		
		ex 2008 97 96;	11		
		ex 2008 97 97;	11		
		ex 2008 97 98;	11		
		ex 2008 99 28;	10		
		ex 2008 99 34;	10		
		ex 2008 99 37;	10		
		ex 2008 99 40;	10		
		ex 2008 99 49;	60		
		ex 2008 99 67;	95		
		ex 2008 99 99	60		
	— Farine, semolini e polveri di fichi secchi	ex 1106 30 90	60		
	(Alimenti)				
	— Pistacchi con guscio	0802 51 00			
	— Pistacchi sgusciati	0802 52 00			
	— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi	ex 0813 50 39;	60		
		ex 0813 50 91;	60		
		ex 0813 50 99	60		
	— Pasta di pistacchi	ex 2007 10 10;	60		
		ex 2007 10 99;	30		
		ex 2007 99 39;	03; 04		
		ex 2007 99 50;	32		
		ex 2007 99 97	22	Aflatossine	50

		— Carrube	1212 92 00			
		— Semi di carrube, non sgu- sciati, né frantumati, né maci- nati	1212 99 41			Residui di antiparassi- tari ⁽¹⁰⁾
		— Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi)	1302 32 10			20
		Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube (Alimenti)	ex 2106 90 92 ex 3824 99 93 ex 2106 90 98 ex 3824 99 96			Residui di antiparassi- tari ⁽¹⁰⁾
						20
21	Uganda (UG)	Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	<i>Salmonella</i> ⁽⁶⁾	20
22	Stati Uniti (US)	Estratto di vaniglia (Alimenti)	1302 19 05		Residui di antiparassi- tari ⁽¹⁰⁾	20
23	Vietnam (VN)	Gombi (Okra) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	20 30	Residui di antiparassi- tari ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾	50
		Pitahaya (frutto del drago) (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0810 90 20	10	Residui di antiparassi- tari ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾	20
		Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/ condimenti o salse (Alimenti)	ex 1902 30 10	30	Residui di antiparassi- tari ⁽¹⁰⁾	20

⁽¹⁾ Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con "ex".

⁽²⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera b).

⁽³⁾ La relazione di analisi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, è redatta da un laboratorio accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del pentaclorofenolo (PCP) negli alimenti e nei mangimi.

La relazione di analisi indica:

- i risultati del campionamento e dell'analisi per rilevare la presenza del PCP eseguiti dalle autorità competenti del paese di origine o del paese di spedizione della partita, se diverso dal paese di origine;
- l'incertezza di misura del risultato dell'analisi;
- il limite di determinazione (LOD) del metodo di analisi e
- il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di analisi.

L'estrazione ai fini dell'analisi è effettuata con un solvente acidificato. L'analisi è eseguita conformemente alla versione modificata del metodo QuEChERS, quale definito sui siti web dei laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari, o conformemente a un metodo altrettanto affidabile.

- (⁴) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).
- (⁵) Residui di carbofuran.
- (⁶) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a).
- (⁷) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.
- (⁸) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.
- (⁹) Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (*Piper betle*), compresi, tra l'altro, quelli dichiarati nell'ambito del codice NC 1404 90 00.
- (¹⁰) Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (LOQ). Divieto dell'uso dell'ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
- (¹¹) Ai fini del presente allegato i "coloranti Sudan" comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, sono inferiori a 0,5 mg/kg.
- (¹²) Residui di amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p') e ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).
- (¹³) Residui di acefato.
- (¹⁴) Sia i prodotti finiti che le materie prime contenenti prodotti botanici destinate alla produzione di integratori alimentari dichiarati nell'ambito dei codici NC di cui alla colonna "Codice NC".
- (¹⁵) Ai fini del presente allegato i residui di rodamina B, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, sono inferiori a 0,1 mg/kg.

2. Alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Riga	Alimenti costituiti da due o più ingredienti, che contengono qualsiasi prodotto elencato nella tabella di cui al punto 1 a causa del rischio di contaminazione da aflatoxine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di prodotti elencati	
	Codice NC (¹)	Descrizione (²)
1	ex 1704 90	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero
2	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
3	ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili»

(¹) Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con "ex".

(²) La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna "Designazione delle merci" della NC di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).